

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. in data/...../.....

SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 4 - Provvedimenti di Polizia Rurale
- Art. 5 - Sanzioni

Titolo II - DELLA PROPRIETÀ

- Art. 6 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- Art. 7 - Divieto di scarico
- Art. 8 - Divieto di pascolo
- Art. 9 - Sosta degli automezzi
- Art. 10 - Circolazione nelle viabilità silvo-pastorali
- Art. 11 - Divieto di raccolta
- Art. 12 - Cani da guardia
- Art. 13 - Custodia di altri animali

Titolo III - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

- Art. 14 - Smaltimento acque superficiali
- Art. 15 - Gestione di fossi, canali e ripe
- Art. 16 - Dilavamento superficiale acque piovane
- Art. 17 - Regimazione delle acque
- Art. 18 - Pozzi di irrigazione
- Art. 19 - Canali ed opere consortili
- Art. 20 - Salvaguardia dello stato dei luoghi
- Art. 21 - Lavorazioni del terreno
- Art. 22 - Ripristino dello stato dei luoghi

Titolo IV - ATTIVITÀ AGRICOLE E PASCOLO DI ANIMALI

- Art. 23 - Sfalci in vicinanza delle abitazioni
- Art. 24 - Fabbricati rurali
- Art. 25 - Arature, trasporti di letame, terra ed altri detriti
- Art. 26 - Spargimento di liquami zootecnici e trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni
- Art. 27 - Custodia di animali in transito
- Art. 28 - Spostamento di animali
- Art. 29 - Passaggio nei fondi altrui con il bestiame
- Art. 30 - Pascolo sui terreni demaniali
- Art. 31 - Pascolo su terreno privato
- Art. 32 - Animali morti

Titolo V - TUTELA DELL'AMBIENTE

- Art. 33 - Accensione fuochi
- Art. 34 - Inquinamento
- Art. 35 - Scarico abusivo
- Art. 36 - Esche avvelenate
- Art. 37 - Nidi di uccelli

TITOLO VI – DISCIPLINA SULLA PIANTUMAZIONE DEGLI ALBERI

- Art. 38- Piantumazione di alberi ad alto fusto
- Art. 39 - Piantumazione di alberi non di alto fusto
- Art. 40 - Incolti
- Art. 41 - Calcolo delle distanze e deroghe

Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 42 - Esecutività
- Art. 43 - Altri riferimenti normativi

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:
 - la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché dalle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
 - il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
 - il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o comunque destinate a usi agricoli.

Art. 3 Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 4 Provvedimenti di Polizia Rurale

1. Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi,
2. finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.
4. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze comunali è inoltre punito con una sanzione amministrativa.

Art. 5 Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono accertate e sanzionate con le modalità e procedure definite da apposita normativa Regionale.
3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite dalla tabella "Allegato A", in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta comunale, entro gli importi minimi e massimi previsti dall'articolo 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
5. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate dalla tesoreria comunale.

Titolo II DELLA PROPRIETÀ

Art. 6 Divieto d'ingresso nei fondi altrui

1. È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 c.p. eccetto per gite ed escursioni ed eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 c.c. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.
2. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate dalle leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Art. 7 Divieto di scarico

1. È vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi.

Art. 8 Divieto di pascolo

1. È fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

Art. 9 Sosta degli automezzi

1. Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta degli automezzi è consentita esclusivamente sulle aree di parcheggio ove predisposte e segnalate e sulle piazzole con fondo sterrato che si trovano ai bordi delle strade degli ambiti di cui al presente Regolamento, purché non siano di intralcio alla circolazione.
2. Sulle aree pubbliche di tutto il territorio del Comune è vietata la sosta ai fini di campeggio di autocaravan e caravan, nonché l'impianto di tende, al di fuori di quelle aree allo scoperto destinate e regolarmente segnalate, per le quali siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni.
3. Sono esclusi dal divieto i campeggi con tende o caravan a fini sociali e/o istituzionali previsti e/o consentiti da leggi o regolamenti diversi.

Art. 10 Circolazione nelle viabilità silvo-pastorali

1. Nelle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorali, nelle piste forestali e di esbosco del legname, nei piazzali di deposito del legname stesso, nei sentieri e nelle mulattiere, nei prati, nei pascoli, nei boschi è vietata la circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e locatari di immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi, fatta eccezione per quelli adibiti a servizi e compiti istituzionali, devono avere preventiva autorizzazione comunale indicata da specifico contrassegno che deve essere visibile.

Art. 11 Divieto di raccolta

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se su questi sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

Art. 12
Cani da guardia

1. Per la custodia dei cani da guardia viene applicata la normativa vigente.

Art. 13
Custodia di altri animali

1. Per gli animali diversi da animali da affezione viene applicata la normativa vigente.

Titolo III
TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

Art. 14
Smaltimento acque superficiali

1. I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o canale.
3. Per lo scavo di fossi o canali stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
4. Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti a effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

Art. 15
Gestione di fossi, canali, ripe e siepi

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. I proprietari o i conduttori devono:
 - mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;
 - mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione, in modo da garantire il normale deflusso delle acque;
 - non modificare, interrompere o alterare il libero percorso dei fossi e canali quale che ne sia la portata, senza la preventiva autorizzazione.
3. I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati a impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa e alle sue pertinenze. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.
4. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i fondi confinanti o il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.
5. Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari.

Art. 16
Dilavamento superficiale acque piovane

1. I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino), di nocciolieti e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in

funzionalità.

2. Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.
3. Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

Art. 17 **Regimazione delle acque**

1. È necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.
2. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi, nei fossi e nei canali concordemente con i proprietari.
3. È proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.
4. Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. È altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti, che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.
5. I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
6. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 18 **Pozzi di irrigazione**

1. È vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza le previste autorizzazioni regionali e comunali.
2. I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione, atte a prevenire la caduta di persone e/o animali, e adeguatamente segnalati.

Art. 19 **Canali ed opere consortili**

1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.
2. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 20 **Salvaguardia dello stato dei luoghi**

1. È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es.: brusche partenze o frenate, derapate, ecc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.
3. L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture permanenti sono comunque condizionate alla acquisizione della preventiva autorizzazione comunale ed al rispetto del relativo disciplinare tecnico.

Art. 21
Lavorazioni del terreno

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso uno spazio di almeno m. 1,50 per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Gli impianti già esistenti possono essere esonerati da tale prescrizione purché venga rispettato l'obbligo di non recare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.
2. Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nuovi vigneti e nocioleti o al reimpianto di esistenti su appezzamenti situati lungo strade comunali o di grado superiore (provinciali, statali), tra il fondo coltivato ed il ciglio della strada o dalla cunetta ove esistente, deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri onde permettere la formazione della capezzagna e di 2 metri qualora l'impianto delle viti avvenga in senso longitudinale rispetto alla strada. Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a 3 metri sono tollerati salvo che questi arrechino problemi di viabilità.
3. In ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati oppure al ripristino a loro spese.

Art. 22
Ripristino dello stato dei luoghi

1. Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, fossi, rii, canali o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.
2. In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti.
3. Il soggetto responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto a una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi, rii e canali manomessa.
4. La sanzione amministrativa potrà essere eventualmente trasformata in prestazioni d'opera.
5. La sanzione amministrativa non verrà applicata nei primi dodici mesi dall'esecutività del presente regolamento qualora i soggetti responsabili di alterazione delle opere pubbliche si attivino autonomamente per la messa in ripristino dello stato dei luoghi entro i medesimi dodici mesi.

Titolo IV
ATTIVITÀ AGRICOLE E PASCOLO DI ANIMALI

Art. 23
Sfalci in vicinanza delle abitazioni

1. Ai proprietari dei terreni siti entro una distanza di 30 metri dalle abitazioni o dalle pubbliche vie è fatto obbligo di tagliare e rimuovere l'erba almeno una volta all'anno. Qualora gli interessati non provvedano nel termine indicato nel comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà emettere ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificatamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

Art. 24
Fabbricati rurali

1. Salvo quanto indicato da leggi regolanti la materia, per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservare le disposizioni contenute nello strumento urbanistico vigente nel Comune di Santa Vittoria d'Alba.

Art. 25

Arature, trasporti di letame, terra ed altri detriti

1. I frontisti confinanti con strade pubbliche o di suo pubblico, non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno. Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo tale da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.
2. Durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche, ricorrendo alla normale tecnica delle capezzagne.
3. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l'imbrattamento, in base alle norme del Codice della Strada, è tenuto a provvedere allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

Art. 26

Spargimento di liquami zootecnici e trattamenti sostanze nutrienti e pesticidi

1. I trattamenti con fitofarmaci e/o pesticidi e gli spargimenti di liquame zootecnico debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Risulta in ogni caso vietato lo spargimento di liquami zootecnici nelle aree adiacenti ove è in svolgimento una manifestazione pubblica in modo tale che possa venirsi a creare un disagio per gli avventori. Tale prescrizione è da intendersi valida per tutto il periodo delle stesse.
3. È fatto divieto di applicazione o sollevamento di particelle aerodisperse derivate da attività agricole durante le giornate ventose o in concomitanza di periodi di particolare siccità tali per cui le stesse possano arrecare disagi alle abitazioni circostanti.

Art. 27

Custodia di animali in transito

1. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

Art. 28

Spostamento di animali

1. Qualsiasi spostamento di animali (greggi, mandrie, ecc.) entro o fuori i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato a seguito di verifica da parte del Servizio Veterinario.

Art. 29

Passaggio nei fondi altrui con il bestiame

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, in assenza di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.

Art. 30

Pascolo sui terreni demaniali

1. La disciplina in materia di pascolo su terreni pubblici viene regolamentata da apposito regolamento comunale in materia di occupazione suolo pubblico.

Art. 31

Pascolo su terreno privato

1. Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

Art. 32
Animali morti

1. Gli animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

Titolo V
TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 33
Accensione fuochi

1. L'accensione dei fuochi è disciplinata dalla normativa vigente.
2. Quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri sistemi per l'eliminazione di sterpi, macchie, residui di potatura ecc. è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché non sia spento.
3. È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura e/o aratura.
4. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname, ecc.
5. È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.
6. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423 e 449 c.p.

Art. 34
Inquinamento

1. È vietato inquinare le acque sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose al patrimonio ittico.
2. Non è permesso convogliare direttamente nei corsi d'acqua liquami provenienti da allevamenti zootecnici.
3. Lo scarico di acque in corsi d'acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

Art. 35
Scarico abusivo

1. È vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli, alvei e scarpate, di rifiuti di ogni tipo.

Art. 36
Esche avvelenate

1. È vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche, a scopo di protezione delle colture, in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità comunale e veterinaria competente per territorio.

Art. 37
Nidi di uccelli

1. È vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli; è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Titolo VI
DISCIPLINA SULLA PIANTUMAZIONE DEGLI ALBERI

Art. 38
Piantumazione di alberi ad alto fusto

1. Per i piantamenti di alberi di “alto fusto” pari o superiori a mt. 3, come definiti nell’art. 892 del Codice Civile, siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali, deve osservarsi la distanza di mt. 15 (quindici) dal confine della proprietà, salvo diversi accordi.
2. Per le piantagioni a VIVIAIO, la distanza è ridotta a mt. 3 (tre). Le piantine costituenti il vivaio, dovranno comunque essere rimosse entro 3 ANNI dalla data della loro messa a dimora.
3. Per la messa a dimora di piante nei giardini e nei cortili perimetrato si osservano le distanze minime previste dall’art. 892 del Codice Civile.
4. La distanza, indicate nei precedenti commi, deve essere rispettata anche se sono ad esse interposte strade, fossi, canali. Lungo le strade private di, di proprietà dei confinanti, deve osservarsi la distanza di mt. 15 (QUINDICI) dal confine di proprietà.
5. Tali disposizioni sono da intendersi salvo quando disposto dal Codice della Strada.

Art. 39
Piantumazione di alberi non di alto fusto

1. Per nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti, la distanza dai confini di proprietà dovrà rispettare le seguenti disposizioni:
 - a. metri 2 (DUE), misura da intendersi dal confine di proprietà al frontale della fila, nella fattispecie, testata del filare, da misurarsi in linea perpendicolare al confine;
 - b. metri 1 (UNO), misura da intendersi dal confine di proprietà alla fila parallela;
 - c. metri 1,5 (UNO E MEZZO), misura da intendersi dal confine di proprietà al filare qualora sull’apprezzamento confinante sussista l’obbligo o servitù di passaggio interpodereale;
 - d. metri 1 (UNO) per vigneti giacenti in prossimità di strade vicinali. Lungo la strada, si dovrà mantenere tale distanza dal ciglio della stessa al frontale del filare.

Art. 40
Incolti

1. Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita la pulizia e l’estirpo di tutte le piante, arbusti e rovi cresciuti spontaneamente o piantati, per una distanza minima di mt. 10 (DIECI) dal confine di proprietà.
2. In relazione alle particolari condizioni dell’agricoltura del Comune, dovute al frazionamento della proprietà ed all’abbandono di alcuni appezzamenti, in prossimità di terreni coltivati ed in particolare in zone vitate, vista la difficoltà che si manifesta in tali casi per la lotta a parassiti ed insetti, come ad esempio la flavescenza dorata della vite, è fatto obbligo ai proprietari di boschi cedui e di gerbidi o incolti, di mantenere puliti gli appezzamenti secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Qualora i proprietari di gerbidi o incolti non adempiano a tale obbligo, i conduttori degli appezzamenti confinanti possono, con diffida, invitare gli interessati a pulire il terreno incolto entro i successivi 30 giorni e quando questi non provvedano, i conduttori su indicati richiedono al sindaco apposita ordinanza in merito.
3. In riferimento ai gerbidi o incolti si precisa che gli appezzamenti dovranno essere ripuliti almeno UNA volta all’anno.

Art. 41
Calcolo delle distanze e deroghe

1. Le distanze del presente titolo sono da intendersi misurate dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantumazione o dalla linea della stessa al luogo ove fu fatta la semina. Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.
2. Sono concesse deroghe alle distanze di cui agli articoli precedenti del presente titolo, a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto, fatto salvo comunque il rispetto delle distanze minime previste da fonti di legge superiori.

Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42
Esecutività

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti dalla Legge e dallo Statuto Comunale.
2. Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 43
Altri riferimenti normativi

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni fissate dalla vigente normativa statale, regionale e provinciale.

ALLEGATO A
SANZIONI

ARTICOLI DEL REGOLAMENTO VIOLATI	SANZIONI (IN EURO)	SANZIONI ACCESSORIE
Dall'art. 6 all'art. 13	Da 25,00 a 200,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce
Dall'art. 14 all'art. 22	Da 50,00 a 300,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce
Dall'art. 23 all'art. 26	Da 100,00 a 500,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce
Dall'art. 27 all'art. 32	Da 50,00 a 300,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce
Dall'art. 33 all'art. 37	Da 100,00 a 500,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di atto che le costituisce
Dall'art. 38 all'art. 40	Da 50,00 a 300,00	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di atto che le costituisce